

GIUSTIZIA

Avvocati scettici ma prudenti. «Se un reato è procedibile a querela non significa che non verrà punito» spiega il presidente della Camera penale di Trento Filippo Fedrizzi

Il paradosso: per il furto di un'auto il processo si fa se il proprietario presenta querela, ma per il danneggiamento si procede d'ufficio, anche contro la volontà della vittima

Riforma Cartabia tra dubbi e benefici

Meno carcere e più digitale, cosa cambierà nel processo

MARICA VIGANO'


«È una riforma che si presenta con molte pretese. Il timore è che abbia effetti pratici al di sotto delle aspettative». Scetticismo e prudenza. L'avvocato Filippo Fedrizzi, presidente della Camera penale di Trento, prima di avanzare osservazioni ricorda la genesi della riforma.

«Quella che oggi viene chiamata "Riforma Cartabia" - evidenzia l'avvocato Fedrizzi - andrebbe in realtà più correttamente chiamata "Riforma Bonafede-Cartabia", essendosi la ministra Cartabia, giurista finissima, dovuta limitare ad emendare la precedente proposta di riforma del ministro Bonafede, espressione del Governo Giallorosso che ha preceduto il Governo Draghi. Inoltre, essendo la giustizia un tema divisivo in Parlamento e non avendo i governi Conte bis e Draghi maggioranze parlamentari solide e stabili, la riforma che ne è scaturita non poteva che essere "debole" e di compromesso, in modo da renderla accettabile a forze politiche così eterogenee tra di loro. A ciò deve aggiungersi la necessità di approvare una riforma del diritto e del processo penale nei ristretti termini imposti dall'Unione Europea e dal Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Se, dunque, l'ambizione era quella di una riforma di ampio respiro, si deve prendere atto che quella appena entrata in vigore è una "riformina", destinata probabilmente ad avere un impatto non così incisivo sul carico insostenibile degli uffici giudiziari e sulla durata dei processi».

Criticità sul fronte procedurale. Bene la digitalizzazione del processo, meno bene l'introduzione della udienza predibattimentale e la norma sulle impugnazioni. «Gli appelli e i ricorsi in Cassazione non si presenteranno più su carta ma per via telematica. Non possiamo che appoggiare questa innovazione, ma stiamo vigilando: il Ministero deve garantire sistemi informatici che funzionano, non come accade adesso dando dimostrazione di molte falle» spiega l'avvocato Fedrizzi. Un esempio di malfunzionamento è accaduto alcuni giorni fa a Trento. Un avvocato ha presentato per via telematica, nello

stesso procedimento, tre richieste di interrogatorio identiche: solo due sono state accolte. Quale sia il problema della mancata accettazione della terza non si sa, perché il sistema non fornisce spiegazioni. Criticità sono espresse in merito alle impugnazioni. Come enuncia la riforma, il difensore d'ufficio dell'imputato assente può impugnare la sentenza solo se munito dello specifico mandato difensivo rilasciato dopo la pronuncia della sentenza. «Contestiamo questa norma. La nostra è una battaglia a favore degli ultimi, di coloro che spesso hanno un difensore di ufficio perché non possono permettersi un difensore di fiducia - precisa l'avvocato - La norma è stata fatta con intento deflattivo, ma dichiarare inammissibili tutti gli appelli senza procura significa creare distinzione fra clienti benestanti, che possono permettersi di farsi difendere da un difensore di fiducia che non ha bisogno della procura speciale per impugnare, ed i clienti che devono ricorrere all'avvocato d'ufficio». Dubbi vengono espressi anche in merito alla udienza predibattimentale. «Il giudice che farà questa udienza filtro, in cui dovrà decidere diverse questioni preliminari e valutare l'eventuale ammissione ai riti alternativi, se non definisce il processo in questa sede e dispone la prosecuzione del dibattimento, dovrà spogliarsi del fascicolo e trasmetterlo ad un altro giudice, perché diventa incompatibile. Questo significa che, per celebrare un gran numero di processi dibattimentali, ci vorranno due giudici invece che uno solo, ciò che potrebbe costituire un bel problema per tribunali piccoli come quello di Trento, in cui i giudici penali sono pochi e già adesso è spesso necessario ricorrere ai giudici della sezione civile».

Le modifiche nel diritto penale. È uno dei punti più dibattuti, specialmente negli ultimi giorni: la riforma Cartabia ha reso alcuni reati procedibili a querela. «Se si voleva ridurre il numero dei processi, forse era meglio pensare ad una vera depenalizzazione, invece che rendere procedibili a querela di parte alcuni reati che prima lo erano di ufficio. Prendiamo il caso di un furto di auto, bene esposto a pubblica fede. Avere reso que-



Tra gli obiettivi della riforma Cartabia c'è la riduzione dei processi e della loro durata

sto reato procedibile a querela non significa che quel furto non verrà punito e che quindi quel processo non si farà più. Significa soltanto che la persona derubata, se prima non aveva sporto querela e se vuole che il processo prosegua contro chi l'ha derubata, adesso sarà onerata dell'obbligo di presentare la querela, entro un termine ben determinato. Solo se la persona derubata non avrà sporto la querela nei termini, il reato sarà dichiarato estinto». Questa procedura, piuttosto macchinosa, rischia di allungare e non di accorciare la durata dei processi in corso. Vi sono però anche degli aspetti positivi. «Per alcuni reati che prima erano procedibili d'ufficio ed ora sono diventati procedibili a querela di parte, come la violenza privata, la truffa aggravata o il danneggiamento realizzato con violenza o minaccia o con interruzione di pubblico servizio, diventa possibile raggiungere un accordo con la persona offesa che preveda, in genere a fronte del risarcimento dei danni cagionati alla vittima, la remissione della querela e quindi la estinzione del reato e la fine del processo». Non mancano tuttavia le incongruenze. «Ad esempio, il furto di un'automobile

parcheggiata lungo la pubblica via, bene esposto alla pubblica fede, è diventato procedibile a querela, dunque dipende dal proprietario decidere se procedere penalmente contro il ladro oppure no, ma se la stessa vettura viene solamente graffiata, essendo rimasto il danneggiamento di un bene esposto alla pubblica fede un reato procedibile d'ufficio, l'autore del reato verrà perseguito penalmente anche senza querela e dunque anche senza o contro la volontà del proprietario del bene, il che è un vero paradosso». **Meno carcere, più pene alternative.** Il giudizio è molto positivo sulla parte di riforma che riguarda le nuove sanzioni sostitutive e la giustizia riparativa. «È un nuovo mondo: è l'idea di ampliare le misure alternative al carcere e di creare un sistema meno "carcerocentrico", in un momento storico in cui il numero dei suicidi in carcere è in costante aumento, le carceri sono sovraffollate e, a detta di tutti, non rieduca nessuno. Il carcere, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe diventare la *extrema ratio*. La messa alla prova, ad esempio, se prima era prevista per reati puniti con pene fino a 2 anni, ora lo diventa, di fatto, per reati puniti

con pene anche fino a 6». Significa che con la riforma Cartabia potrebbero raddoppiare o triplicare i casi di processi definiti con la messa alla prova. Questo, tuttavia, presuppone grossi investimenti e assunzioni del personale necessario a rendere applicabili anche in concreto tali soluzioni alternative al carcere. **Meglio o peggio: il giudizio è sospeso.** Per dare un voto complessivo alle nuove norme, in vigore dal 30 dicembre 2022, è ancora presto. «Ritengo che non sia una riforma che cambierà sostanzialmente le cose e che, come impatto sia sul carico giudiziario sia sulla velocità nei processi, sarà poco significativa - conclude Fedrizzi - È una riforma fatta di buone intenzioni, ma molto frammentaria e, per le circostanze nelle quali è nata, poco coraggiosa. Per questo i penalisti sono un po' scettici, ma soprattutto cauti e prudenti. Infatti, anche la parte più innovativa della riforma, quella sulle misure alternative al carcere e la digitalizzazione del processo penale, rischia di fallire se non supportata da adeguati investimenti economici e da una seria modernizzazione dei sistemi informatici pensati dal Ministero per perseguire tale obiettivo».

“

È una riforma fatta di buone intenzioni, ma frammentaria e poco coraggiosa. Non cambierà sostanzialmente le cose e come impatto sia sul carico giudiziario che sulla velocità nei processi sarà poco significativa

”

PROCESSO CIVILE

Nuove norme in vigore a fine febbraio. Tempi ristretti per prepararsi

Liti, si punta sulla mediazione

MICHELE RUSSOLO*

L'entrata in vigore della normativa introdotta con la riforma Cartabia del processo civile è stata anticipata a fine febbraio 2023; la nuova normativa si applicherà a tutti i giudizi avviati dopo tale data, fatta eccezione per alcune specifiche disposizioni già entrate in vigore a inizio anno (tra queste gli articoli 127bis e ter che hanno regolato le modalità di gestione delle udienze in forma di trattazione scritta e/o da remoto, modificando l'impostazione adottata in regime di emergenza covid), applicabili anche ai giudizi in corso a tale data. Gli obiettivi della legge delega di "assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela e la ragionevole durata del processo", sono stati perseguiti, oltre che tramite il rafforzamento delle cosiddette adr, strumenti per la definizione della lite alternativi al giudizio, per lo più attraverso un complesso di modifiche alla struttura del rito ordinario, con la novità più evidente costituita dalla concentrazione della fase introduttiva e dalla valorizzazione del ruolo della prima udienza, ove la causa dovrà arrivare già definita nelle domande, eccezioni e prove, in modo da consentire al giudice una quanto più possibile completa presa di contatto con la materia del con-



La riforma Cartabia porterà cambiamenti anche nella risoluzione delle controversie civili

tendere. Riassumo alcune riflessioni, di carattere generale, che su una tematica così complessa credo si possano anticipare sin d'ora, in attesa della piena entrata in vigore della riforma. La prima riguarda la necessità che avvocati e giudici si facciano trovare pronti; in questo senso l'anticipazione dell'entrata in vigore di quattro mesi creerà plausibilmente qualche disagio, visti i tempi ristretti per prepararsi alle nuove disposizioni; abbiamo già visto come l'introduzione dei citati articoli 127bis e 127ter cpc abbia creato qualche difficoltà interpretativa e un po' di confu-

sione tra gli operatori del diritto. La seconda riflessione è di fatto un giudizio critico rispetto a una riforma che affida in buona parte a un nuovo rito le proprie speranze di raggiungimento degli obiettivi prefissati di riduzione della durata dei processi: è noto che la speditezza dei giudizi non dipende tanto dalla maggior o minor lunghezza dei termini processuali assegnati alle parti per il compimento degli atti, ma dalla distanza temporale intercorrente fra una udienza e quella successiva, che dipende di fatto da una scelta del giudice (e da quanto la sua agenda sia impegnata). La sensazione è dunque

che si tenti di attribuire alla condotta delle parti e sui difensori la causa di problemi che attengono invece per lo più all'organizzazione interna degli uffici giudiziari, e che dovrebbero dunque essere risolti con più appropriate modalità, prima fra tutte il maggior investimento di risorse in termini di magistrati e personale amministrativo. Una terza riflessione riguarda, infine, la revisione degli strumenti di risoluzione delle liti alternativi al giudizio, finalizzata a potenziarne l'efficacia e a incentivarne l'uso: parlo della mediazione - anche familiare - in primis, ma anche negoziazione assistita e ar-



Il presidente dell'Ordine degli avvocati di Trento Michele Russo

bitrato. Indipendentemente dall'obiettivo, malcelato, di ridurre il numero dei giudizi e quindi rendere più efficiente l'intero sistema, il rafforzamento di quella che viene definita "giustizia consensuale" non può che essere accolto con favore, essendo un fatto di comune esperienza come le parti siano maggiormente disposte ad accettare una soluzione individuata consensualmente, che pur implichi una rinuncia reciproca, all'esito di un percorso funzionale all'individuazione di un accordo, piuttosto che la decisione dell'autorità, magari contraria alle proprie aspettative. Senza contare che,

in particolare la mediazione, consente di definire in tempi brevi una questione, una lite, destinata altrimenti a restare in sospenso per i ben più lunghi tempi del giudizio. Ritengo, per concludere, che ogni valutazione compiuta potrà essere fatta solo dopo qualche mese di applicazione delle nuove disposizioni; non è comunque escluso che alcune delle novità introdotte possano avere qualche effetto benefico dal punto di vista del decongestionamento della Giustizia, e anzi questo è l'auspicio comune.

* Presidente dell'Ordine degli avvocati di Trento.